

Allegato A
Al n. 3235 di repertorio
E al n. 2677 di raccolta

STATUTO

ART. 1

(COSTITUZIONE)

Allo scopo di ricordare ed onorare in maniera perenne i signori Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, fondatori dell'industria Ferrero, nel memore riconoscendo affetto della loro operosità, della loro benemerita in favore dei loro dipendenti, e nelle loro opere dirette a favorire l'assistenza, la cultura, gli studi e la ricerca scientifica per migliorare la qualità della vita dell'uomo, dalle società "P. FERRERO & C. - Società per Azioni", "FERRERO - Società per Azioni" e "FERRERO DOLCIARIA SUD - Società per Azioni", ora Società "FERRERO - Società per Azioni" è stata istituita una fondazione che non ha fini di lucro, denominata "Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero - Ente del Terzo Settore (ETS)" ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore, o, in forma abbreviata, "Fondazione Ferrero - ETS".

La Fondazione dovrà fare uso esclusivo di tale denominazione in qualsivoglia comunicazione istituzionale o rivolta al pubblico.

ART. 2

(SCOPI)

La Fondazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, contraddistinti nella lettera

a);

* interventi e prestazioni sanitarie, contraddistinte nella lettera b);

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, contraddistinti nella lettera d);

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale, contraddistinti nella lettera h);

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, contraddistinti nella lettera i);

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo contraddistinti nella lettera u).

La Fondazione, nell'ambito delle predette attività, dovrà favorire lo sviluppo e svolgimento di studi, di ricerche scientifiche, convegni o altre manifestazioni nel campo sociale, sanitario, culturale, istituire borse di studio, dare contributi a persone o istituzioni, che si dedichino ad iniziative dirette a migliorare la qualità della vita.

La Fondazione potrà, altresì, dare impulso e sostenere progetti rivolti all'infanzia anche attraverso la realizzazione di specifici servizi di assistenza, nonché di educazione ed istruzione, quali, ad esempio, la creazione di asili nido, scuole materne, centri ricreativi, ludoteche ed iniziative culturali e sociali ad essi connesse.

La Fondazione potrà altresì istituire borse di studio a favore di soggetti meritevoli, secondo le norme applicative previste da bandi deliberati dal Consiglio d'Amministrazione.

L'esercizio delle predette attività sarà svolto prioritariamente a favore degli anziani in quiescenza e loro familiari, già dipendenti della Società fondatrice ed eventualmente in favore di quelli delle Società che si pongono con la Società fondatrice in un collegamento di partecipazione, sia attivo che passivo, sia diretto che indiretto in qualsiasi misura, ovunque residenti, che abbiano prestato attività lavorativa subordinata per non meno di 25 anni continuativi, favorendo ed offrendo in favore di dette categorie anche iniziative per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, il tutto nel rispetto delle competenze in materia dello Stato, delle Regioni, delle A.S.L. e degli Enti locali. La Società fondatrice, invierà alla Fondazione nel corso di ogni anno, i nominativi delle persone che, sulla base delle loro norme aziendali, rientrino nella categoria sopra descritta, essendo in possesso dei requisiti sovra richiesti per poter beneficiare dell'assistenza offerta dalla Fondazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nel perseguimento di detti scopi la Fondazione potrà erogare e ricevere contributi nei confronti e da parte di enti e soggetti pubblici e/o privati.

ART. 3

(RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI)

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta

fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

ART. 4

(SEDE)

La Fondazione ha sede in Via Vivaro, 49 - 12051 ALBA (Cuneo).

ART. 5

(VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI)

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ART. 6

(ORGANI DELLA FONDAZIONE)

Sono organi della Fondazione:

- * il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Comitato Esecutivo;
- * il Segretario Generale;
- * il Comitato Scientifico;
- * l'Organo di Controllo collegiale o monocratico;
- * il Vice Presidente Onorario.

ART. 7

(PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE, VICE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE ONORARIO)

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione elegga quale Presidente e/o Vice Presidente un proprio componente che sia un membro della famiglia del Cavaliere del Lavoro Michele Ferrero, la durata della carica coinciderà con la durata della vita di detta persona.

Qualora, invece, la carica di Presidente e/o Vice Presidente sia rivestita da legali rappresentanti, amministratori, dipendenti o collaboratori interni del Gruppo Ferrero essi decadranno dalla carica con la cessazione delle loro funzioni nelle società predette, ferma restando la durata triennale della carica stessa.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Al Vice Presidente può essere delegato il compimento di specifici atti o attività da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Presidente e il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, hanno la rappresentanza generale della

Fondazione.

Il Vice Presidente Onorario è una carica di natura puramente simbolica e onorifica, senza funzioni operative, né responsabilità gestionali. Al Vice Presidente Onorario è attribuita la facoltà di ricevere l'Agenda delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico e ricevere gli inviti relativi agli eventi della Fondazione, onde poter partecipare alla vita fondativa.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tale titolo con apposita nomina, di volta in volta, a soggetti ritenuti meritevoli per l'apporto fornito allo sviluppo e alla crescita della Fondazione, senza limiti di durata, salva diversa determinazione assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da cinque a nove membri, dei quali:

a) almeno due scelti possibilmente tra i membri della famiglia del Cavaliere del Lavoro Michele Ferrero, eletti per tutta la durata della loro vita oppure in difetto tra persone appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) di cui infra: in quest'ultimo caso la durata del loro mandato sarà pari a quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

b) fino a sette scelti dai membri eletti a vita tra i legali rappresentanti, amministratori dipendenti o collaboratori interni delle società del Gruppo Ferrero o persone legate al Gruppo Ferrero anche tramite contratto di consulenza, purché abbiano ricoperto in passato un ruolo di dipendente o amministratore di una delle società del Gruppo Ferrero ovvero tra qualificate personalità di chiara e indiscussa fama o che abbiano già dato un contributo significativo all'attività della Fondazione, in modo tale da assicurare l'equilibrata presenza di specifiche e riconosciute professionalità nei settori rilevanti.

Le eventuali sostituzioni per la cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione saranno effettuate mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri indicati nel primo comma della presente disposizione.

Tutte le persone nominate o rielette mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei membri della famiglia del Cavaliere del Lavoro Michele Ferrero i quali saranno eletti per tutta la durata della loro vita, dureranno in carica tre anni e potranno essere rielette.

I membri del Comitato Scientifico non possono contemporaneamente fare parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

(POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e redige il bilancio sociale;
- b) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- c) provvede alla nomina del Segretario Generale, determinandone l'eventuale retribuzione;
- d) nomina i membri del Comitato Scientifico.

ART. 10

(DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte, all'anno, entro i mesi di dicembre e di giugno, per deliberare rispettivamente entro la prima data, sul bilancio preventivo ed entro la seconda data, sul bilancio consuntivo, di ogni esercizio; si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente od il Vice Presidente lo giudichino necessario e allorché ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente con invito scritto per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviare a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese, salvo la facoltà di procedere con voto segreto, allorquando si tratti di deliberazioni concernenti persone.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie di cui al successivo articolo 13, vengono adottate con la presenza dei

due terzi dei componenti.

Alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione provvede il Segretario Generale della Fondazione.

ART. 11

(COMITATO ESECUTIVO)

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Comitato esecutivo composto da un massimo di tre membri, scelti fra i suoi componenti.

All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determinerà i poteri di gestione attribuiti al Comitato.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa di diritto il Segretario Generale e, qualora non ne siano membri, potranno partecipare il Presidente ed il Vice Presidente.

ART. 12

(SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE)

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nomina procuratori, determinandone le attribuzioni.

Egli provvede, sotto la supervisione del Presidente, o di un membro del Consiglio di Amministrazione appositamente delegato:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, ne cura successivamente la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo, di quello consuntivo e del bilancio sociale;

- all'assunzione del personale eventualmente occorrente per il funzionamento della Fondazione, determinandone la retribuzione.

Dirige e coordina tutto il personale della Fondazione, controlla le attività di tutti i collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Il Segretario Generale inoltre:

- promuove, supporta e coadiuva l'attività del Comitato Scientifico;

- propone al Consiglio di Amministrazione persone che, avendo ne i requisiti, potrebbero essere nominate quali membri del Comitato Scientifico;

- interviene alle riunioni del Comitato Scientifico.

È responsabile del buon andamento della amministrazione e sarà per questo munito, ove del caso, della necessaria procura, rilasciata dall'organo competente, che ne fisserà i contenuti.

Presta la sua assistenza ogni qualvolta ne venga richiesto dai vari organi della Fondazione o loro membri, nell'esercizio dei compiti istituzionali.

Il Segretario Generale, oltre ad esercitare le funzioni pre-

dette, disimpegna anche le funzioni di Segretario del Consiglio ai sensi dell'articolo precedente, nonché del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico.

ART. 13

(COMITATO SCIENTIFICO)

Il comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e designati tra persone particolarmente dedite all'assistenza sociale, alla cultura ovvero tra professori universitari ed esperti nel campo della cultura, medicina, scienze ed arti.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato Scientifico in particolare:

- svolge attività di consulenza;
- ha funzioni propositive in relazione al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- fornisce pareri non vincolanti in merito alle scelte effettuate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2;
- ha funzioni consultive sui programmi delle attività, sui risultati e sulle singole iniziative della fondazione, nonché sul collegamento tra le stesse;
- partecipa senza diritto di voto attraverso il proprio Presidente, o un membro da questi designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

ART. 14

(ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. In caso di Organo di Controllo Collegiale esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Società Fondatrice di intesa con il Presidente della Fondazione.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di Organo di Controllo Monocratico esso sarà scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro ed eserciterà altresì il controllo contabile. In caso di Organo di Controllo Collegiale esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti; i componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo Codice Civile ed almeno un membro effettivo (che assumerà la carica di Presidente) ed un membro supplente tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo Collegiale eserciterà altresì il controllo contabile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzati-

vo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo eserciterà inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 ed attesa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 **(MODIFICHE DELLO STATUTO)**

Le modifiche del presente Statuto vengono adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nelle forme e con le modalità stabilite nell'art. 8.

Tutte le delibere del Consiglio d'Amministrazione relative alle modifiche dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, successivamente alla sua istituzione, e medio tempore, previa autorizzazione delle competenti autorità ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.

ART. 16 **(ESERCIZIO FINANZIARIO)**

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio, e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario ed entro sei mesi dalla chiusura dello stesso il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere ed approvare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; il bilancio sociale redatto a norma dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore dovrà essere pubblicato nel proprio sito Internet.

Inoltre, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario successivo, lo stesso Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere ed approvare il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 17

(PATRIMONIO)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla somma di Euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta) devoluta dalla Società Fondatrice;
- b) dalle donazioni di beni mobili o immobili e contributi che perverranno alla Fondazione da parte di enti o privati, sempre che le donazioni e le erogazioni di beni mobili ed immobili siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal Fondatore.

ART. 18

(MEZZI DI GESTIONE NON ESPRESSAMENTE DESTINATI ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO)

I mezzi di gestione sono costituiti:

- dai frutti derivanti dalla gestione del patrimonio e dalla gestione delle altre somme disponibili;
- dalle somme erogate ogni anno dalla Società Fondatrice a sostegno dell'iniziativa, pari complessivamente all'importo minimo di Euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta);
- da eventuali altre somme erogate come mezzi di gestione dalla Società Fondatrice;
- nonché da eventuali contributi versati a favore della Fondazione da Enti pubblici o privati o da terzi, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività di cui all'art. 2.

Le erogazioni del presente articolo non sono destinate all'incremento del patrimonio, ma saranno utilizzate solo per gli scopi della Fondazione.

ART. 19

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE)

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(GRATUITA' DELLE CARICHE)

Le cariche previste nel presente statuto sono di massima gratuite, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione, comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 comma 3 Codice del Terzo Settore, e salvo il rimborso delle spese borsuali per l'adempimento delle rispettive mansioni, secondo la documentazione presentata.

Gli eventuali emolumenti deliberati a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'incarico di consigliere od ogni altra carica inerente il Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Comitato Esecutivo, dovranno essere pubblicati sul sito internet della Fondazione.

ART. 21

(DURATA E ESTINZIONE DELL'ENTE)

- I. La durata della Fondazione è illimitata.
- II. La Fondazione si estingue allorché siano stati raggiunti gli scopi statutari ovvero sia divenuto impossibile il conseguimento.
- I beni residui della Fondazione sono devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di scioglimento per qualunque causa - una volta esaurita la fase preliminare dell'incasso delle attività non liquide e del pagamento delle eventuali poste debitorie - e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore che svolgano le attività di interesse generale perseguite dalla Fondazione.

ART. 22

(RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia.

Firmato
Bruno FERRONI
Andrea FIORELLI BERTOLI Notaio